



COMUNE DI SALE MARASINO

(Provincia di Brescia)

SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA PASTI A DOMICILIO TRIENNIO 2026/2028 CON OPZIONE DI PROROGA DI ANNI 2

CAPITOLATO PRESTAZIONALE

ART. 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

L'affidamento ha per oggetto la gestione del servizio di preparazione, confezionamento e consegna agli utenti dei pasti a domicilio per il periodo Gennaio 2026/Dicembre 2028, con opzione di proroga di 2 anni, consistente nella fornitura giornaliera (dal Lunedì al Venerdì festività escluse), a favore dei soggetti beneficiari, di un pasto (pasto di mezzogiorno) composto da un primo, un secondo con contorno, frutta, pane e, a scelta, da un 1/4 di vino o da 1/2 lt. di acqua naturale o frizzante.

Il menù deve variare di settimana in settimana.

Il menù settimanale viene consegnato direttamente a domicilio insieme al pasto. In caso di patologie che richiedano diete particolari, la fornitura dovrà essere adeguata alla relativa prescrizione medica. I pasti, racchiusi in appositi contenitori, dovranno essere consegnati al domicilio degli utenti direttamente dalla Ditta affidataria.

Il servizio dovrà svolgersi sotto l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono, tenendo conto, inoltre, di quanto previsto in materia di igiene, sanità e sicurezza per il personale impiegato e per gli utenti del servizio.

La dimensione prevista del servizio consiste in una fornitura media di n. 8/12 pasti giornalieri, per un totale, riferito all'affidamento triennale, di circa n. 7950 pasti, corrispondenti a circa n. 2650 pasti all'anno.

Il corrispettivo è determinato dal prodotto del prezzo a pasto offerto e pattuito per il numero dei pasti preparati in base al numero degli utenti del servizio.

Saranno comunque pagati solo i pasti effettivamente preparati e consegnati.

Tale prezzo si intende formato dall'offerente in base a calcoli di convenienza, a tutto suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza di cui l'Appaltatore stesso non abbia tenuto presente.

In ogni caso, qualora nel corso della esecuzione dell'affidamento si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria, come meglio precisato al successivo articolo 3.

Il Comune si riserva di imporre, in aumento o in diminuzione, il quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del d.lgs. 36/2023; a tal fine, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può legittimamente imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

L'impresa affidataria deve garantire tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, la fornitura, il trasporto e la consegna di pasti ai recapiti domiciliari degli utenti del servizio, nell'ambito della fascia oraria

indicativa 11,30 – 12,00, salvo autorizzazione del Comune all'adozione di tempi più lunghi, in dipendenza di esigenze straordinarie o problematiche della viabilità.

I pasti da asporto devono essere preparati e confezionati lo stesso giorno della consegna presso un centro cottura adeguato allo scopo e autorizzato, utilizzando confezioni monoporzione per ciascuna preparazione, adeguatamente sigillate in conformità ai requisiti previsti dalla legge ed idonee al trasporto. La preparazione dei pasti deve avvenire utilizzando prodotti definiti dalla scienza ordinaria e dalle consuetudini del mercato locale di “prima” qualità, nonché nel rispetto di tabelle dietetiche e menù tipo specifici per persone anziane, che costituiscono l'utenza prevalente del servizio.

L'impresa affidataria deve effettuare il trasporto e la consegna dei pasti dal centro cottura al domicilio degli utenti. Il centro cottura deve essere localizzato nell'ambito territoriale di 35 Km dalla sede municipale di Via Mazzini n. 75 - Sale Marasino.

Per ogni singolo pasto deve essere previsto l'utilizzo di contenitori termici individuali di piccole dimensioni - all'interno dei quali sistemare i contenitori monoporzione termosigillati delle singole preparazioni - di caratteristiche tali da garantire un adeguato mantenimento della temperatura dei cibi caldi e dotati di scomparti interni in grado di tenere separati i cibi caldi da quelli freddi.

In un'ottica di miglioramento continuo, in corso di esecuzione del servizio, salvaguardando il confezionamento individuale, l'impresa può proporre modalità ulteriori di preparazione, confezionamento, conservazione e trasporto dei pasti, sulla base di tecnologie o metodi alternativi e idonei allo scopo, conformi alle normative in materia e attivabili previa autorizzazione del Comune e senza oneri aggiuntivi per il Comune stesso o gli utenti. In assenza dell'autorizzazione deve essere garantita la modalità in essere. Tutte le fasi del processo, dalla preparazione alla consegna dei pasti, devono avvenire in conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento alle necessarie autorizzazioni e alle previste procedure di autocontrollo (HACCP).

L'affidatario dovrà avere la disponibilità, in proprietà o altre forme, di un parco di automezzi di trasporto efficienti e idoneo a garantire comunque le consegne dei pasti nei tempi e nelle modalità prescritti. L'impresa affidataria cura l'organizzazione dell'intero sistema di preparazione, trasporto e consegna avendo anche particolare attenzione affinché la consegna al recapito domiciliare avvenga di norma nelle mani dell'utente interessato. Gli operatori incaricati instaurano positivi rapporti umani con gli utenti ed evitano il rilascio dei pasti confezionati in assenza dell'utente, a meno di indicazioni diverse fornite dal Comune.

ART. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di preparazione e confezionamento dei pasti a domicilio, nonché le modalità di accesso allo stesso, sono previsti dal vigente “Regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni sociali e socio sanitarie”, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 12.09.2018, che testualmente recita:

“Il servizio pasti a domicilio è un servizio a sostegno dei cittadini che necessitano di essere supportati al proprio domicilio attraverso la fornitura del pasto. Le richieste di ammissione vengono valutate dall'assistente sociale e verranno erogate compatibilmente con le risorse disponibili. E' prevista una compartecipazione dell'utente al costo del servizio, la cui entità è determinata annualmente dalla giunta comunale.”

ART. 3 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è di anni 3 (tre) decorrenti dal 01.01.2026; la durata potrà essere oggetto di proroga per un periodo di ulteriori 2 anni, in accordo tra le parti, essendo esclusa fin d'ora qualsiasi forma di proroga tacita.

L'affidatario si impegna a prorogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.

ART. 4 – IMPORTO STIMATO DELL'AFFIDAMENTO

Il valore complessivo stimato dell'affidamento per il periodo come sopra indicato, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 ammonta ad € 99.375,00 + IVA ai sensi di legge, corrispondenti ad € 19.875,00 + I.V.A. annui, in assenza di costi per la prevenzione dei rischi da interferenze.

ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DELL’AFFIDATARIO

In applicazione di quanto previsto in tema di affidamento diretto dall’art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, non è prevista alcuna forma di comparazione tra le manifestazioni di interesse, bensì una mera scelta discrezionale, motivata, dell’operatore economico cui affidare i servizi che avverrà tramite la piattaforma Sintel di Aria Lombardia.

La presentazione dell’offerta comporta l’accettazione integrale ed incondizionata di tutte le disposizioni contenute nel presente capitolato speciale d'appalto.

L’offerta da parte della Ditta è irrevocabile, dovrà avere validità di 30 giorni dalla data di presentazione della stessa e diverrà definitiva da parte del Comune dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione.

Il Comune, ai sensi della normativa vigente, si riserva, in caso di necessità e secondo opportuni accordi, di modificare, aumentare o ridurre il monte pasti, alle stesse condizioni applicate in fase di aggiudicazione, nella percentuale massima di variazione (in aumento o in diminuzione) del 20%.

ART. 6 – FATTURAZIONI E PAGAMENTI

Le fatture, intestate al “Comune di Sale Marasino – via Mazzini n. 75 – 25057 SALE MARASINO (BS) Partita I.V.A. 00830790176 - Codice Ufficio I.P.A. UF9GF6 - dovranno essere emesse mensilmente e successivamente all’effettuazione del servizio e dovranno riportare l’indicazione dettagliata del servizio eseguito e del corrispettivo pattuito.

Le fatture dovranno contenere i seguenti elementi:

- Data e numero della determinazione di affidamento del servizio;
- Codice CIG;
- Codice IBAN;
- Aliquota I.V.A. di legge.
- Ogni altra indicazione utile.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle medesime al protocollo del Comune, previa verifica della correttezza della prestazione effettuata dall’operatore economico. In caso di emissione di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data d’intervenuta contestazione da parte del Comune.

ART. 7 – CCNL APPLICABILE E PERSONALE IMPIEGATO

Al personale dipendente impiegato nell’attività oggetto del presente affidamento la Stazione Appaltante indica, ai sensi dell’art. 11, co. 2, del D.Lgs. n. 36/2023, come applicabile il CCNL “Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dalle aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo” contraddistinto dal codice: H05Y.

L’Impresa deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l’esecuzione delle attività a regola d’arte, per il conseguimento dei risultati richiesti dal Comune di Sale Marasino.

Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione degli alimenti, sull’igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento.

L’Impresa deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli infortuni sul lavoro, di Igiene sul lavoro, di Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di Previdenza per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale, nonché ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori. A tal fine, il Comune di Sale Marasino si riserva il diritto di richiedere all’Impresa la documentazione attestante gli adempimenti dei predetti obblighi.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Affidatario, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti e anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali vigenti, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore, in qualsiasi momento, l'esibizione di idonea documentazione, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Il mancato rispetto di questa disposizione comporterà la risoluzione immediata del contratto.

ARTICOLO 9 – COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI

Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e deve osservare le norme in materia di riservatezza, attenendosi scrupolosamente al segreto d'ufficio. E' fatto divieto assoluto al personale di accettare alcuna forma di compenso, di qualsiasi natura, da parte degli utenti o loro parenti.

ARTICOLO 10 – TUTELA DEI DATI PERSONALI DEGLI UTENTI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali), così come integrato e modificato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101, il Comune di Sale Marasino, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa l'affidatario quale incaricato del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.

L'affidatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle seguenti istruzioni:

- dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio affidato;
- non potrà comunicare a terzi (salvo casi eccezionali che riguardino l'incolumità o la sicurezza degli utenti, previa autorizzazione del titolare, o in caso di urgenza, con successiva informativa al titolare) e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto di appalto;
- dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AFFIDATARIO E ASSICURAZIONI

L'impresa affidataria risponde direttamente ed indirettamente di ogni danno che, per fatto proprio o del suo personale, possa derivare all'Amministrazione comunale e a terzi.

L'Amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa, all'affidatario, al personale di questo o a terzi, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di che trattasi.

Ogni responsabilità inerente alla gestione fa interamente carico all'impresa affidataria; in questa responsabilità è compresa quella relativa agli infortuni del personale addetto al servizio, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito, anche in materia di sicurezza e salute in relazione al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per la copertura dei danni eventualmente causati durante l'esecuzione dell'appalto, l'impresa affidataria dovrà stipulare, prima dell'inizio del servizio, specifica polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, ritenendo compresa fra i terzi anche l'Amministrazione Comunale, con riferimento al servizio in questione e per l'intera durata dell'affidamento, con massimale per sinistro non inferiore a € 1.500.000,00. Laddove la polizza prodotta al momento della stipula del contratto abbia durata inferiore, l'affidatario dovrà produrre quietanze attestanti l'avvenuto pagamento del premio annuale. L'assenza di ciò costituirà grave inadempimento e sarà sanzionata con la risoluzione del contratto. Pertanto, in alternativa alla specifica polizza di cui sopra, l'impresa affidataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCVT già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente per quella specifica e produrre una appendice alla

polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto dell'affidamento per la sua intera durata.

La mancata stipulazione e consegna al Comune di tale polizza comporterà la risoluzione automatica del contratto. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera l'affidatario dalle proprie responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 12 – CAUZIONE DEFINITIVA

L'Impresa affidataria è tenuta, ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni, a presentare idonea cauzione definitiva a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato, pari al 5% dell'importo contrattuale.

La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all'art. 117 comma 7 del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che l'Amministrazione comunale abbia patito in corso di esecuzione del contratto, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto.

La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l'estinzione automatica della garanzia, sarà svincolata nei modi di cui all'art. 117 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 13 – STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE

A seguito dell'affidamento, la Ditta sarà invitata a presentare, entro 7 giorni dalla data di ricezione della comunicazione pena la decadenza dall'affidamento, tutti i documenti richiesti per la stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 nella forma mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Sono a carico della Ditta affidataria senza diritto di rivalsa:

- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze, autorizzazioni, ecc. occorrenti per l'esecuzione del servizio;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o indirettamente connessi alla gestione del servizio.

A carico della Ditta affidataria restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravano sui servizi oggetto dell'affidamento.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

L'I.V.A. è regolata dalla Legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Nel caso in cui la Ditta affidataria non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto senza alcuna valida giustificazione l'A.C. ne dichiarerà la decadenza. Saranno a carico della Ditta affidataria inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dall'A.C.

ART. 14 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, una revisione dei prezzi offerti potrà essere riconosciuta ogni qual volta l'aggiornamento ISTAT, indicatore FOI, raggiunga la misura del 5%.

L'aggiornamento sarà riconosciuto nella misura dell'80% della variazione. La data di partenza per il calcolo coincide con la mensilità nella quale il servizio è attivato in sede di prima applicazione. Per ogni eventuale aggiornamento successivo la data di partenza per il calcolo coincide con la mensilità

nella quale è stato riconosciuto l'ultimo aggiornamento. Gli aggiornamenti si applicano solo per il futuro e non operano in via retroattiva, e sono subordinati a specifica richiesta.

La revisione sarà consentita:

- entro il limite percentuale massimo del 10% rispetto al valore del contratto;
- esclusivamente dietro espressa autorizzazione emessa dal Responsabile dell'area amministrativa, a seguito di procedimento attivato tramite posta elettronica certificata su istanza della parte interessata;
- il Responsabile, entro 30 giorni dalla ricezione dalla PEC, emette un proprio provvedimento con il quale definisce il valore dell'eventuale revisione concessa;
- il provvedimento di conclusione del procedimento di revisione dei prezzi viene inviato via PEC all'indirizzo indicato nel contratto dall'affidatario;
- il termine di 30 giorni può essere interrotto dal Responsabile dell'area qualora ritenesse necessaria documentazione integrativa per la conclusione del procedimento.

Ulteriori modifiche potranno essere consentite nell'eventualità che normative sopravvenute alla stipula del contratto lo consentissero.

ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. SUBAPPALTO

E' vietata a pena di nullità la cessione totale del contratto. Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di servizio che intende eventualmente subappaltare.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto e l'affidamento dell'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di affidamento e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni del contratto in subappalto.

ART. 16 – PENALITA'

L'Affidatario, nell'esecuzione del servizio in parola, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel contratto, l'Amministrazione applicherà di volta in volta, a suo insindacabile giudizio, una penale variabile da un minimo di € 100,00 a un massimo di € 2.000,00, a seconda della gravità e dei disservizi recati.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione, alla quale l'Affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 4 giorni dalla notifica della contestazione inviata dall'Amministrazione.

L'applicazione delle sanzioni non impedisce l'operatività delle norme di risoluzione contrattuale. Le penalità saranno imputate, mediante nota di addebito, sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

ART. 17 – ESERCIZIO DI CONTROLLO

In qualsiasi momento il committente avrà diritto di esercitare il controllo sull'espletamento del servizio svolto dall'aggiudicatario. L'affidatario non potrà impedirlo.

ART. 18 – RISERVE DELL'AMMINISTRAZIONE

Il Comune si riserva:

- a) di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Codice Civile, a tutto danno e rischio della Ditta contraente, qualora il servizio venga effettuato in maniera difforme a quanto pattuito. In ogni caso resta salvo il diritto al risarcimento dei danni conseguiti;
- b) la presentazione dell'offerta non vincola in alcun modo il Comune che si riserva di non dar luogo all'aggiudicazione o di aggiudicare parzialmente il servizio qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, che le offerte presentate non siano in grado di soddisfare le proprie richieste;
- c) di non aggiudicare la selezione per sopravvenuti motivi di ordine finanziario che facciano ritenere, a suo insindacabile giudizio, non opportuna l'aggiudicazione;
- d) di sospendere il presente procedimento e di aggiornarlo al giorno e all'ora che ritenga più opportuno, dandone comunicazione ai soggetti invitati a presentare l'offerta.

ART 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- gravissima o continuata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente contratto non eliminati a seguito di diffida formale;
- sospensione od abbandono, salvo i casi di forza maggiore, del servizio;
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'Affidatario;
- inosservanza delle norme di legge relative alla personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- ulteriore inadempienza dell'affidatario dopo la irrogazione di 6 penalità complessive.
- violazione del divieto di cessione del contratto di cui all'art. 15;
- apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria;
- accertata intossicazione alimentare, determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della Ditta affidataria, salva ogni ulteriore responsabilità;
- reiterati episodi di incuria igienica;
- reiterata applicazione di penalità per i casi di inadempienza contrattuale;
- mancato avvio del servizio entro il 5° giorno lavorativo successivo a quello previsto per l'inizio del servizio.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione a mezzo PEC.

L'applicazione della risoluzione del contratto non pregiudica la messa in atto, da parte dell'Amministrazione, della richiesta di risarcimento per i danni subiti. In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà:

- provvedere direttamente alla gestione;
- affidare il servizio a terzi di propria scelta;
- far proseguire il servizio all'affidatario per un periodo di tre mesi dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni.

ART. 20 - COMPETENZA IN ORDINE ALLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'applicazione del presente capitolato speciale d'appalto, sarà sottoposta alla sola decisione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria, foro di Brescia.

ART. 21 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136, la Ditta aggiudicataria si obbliga ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato, anche non in esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata.

A tal fine si impegna:

- a comunicare al Comune gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, ed a trasmettere al Comune elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;
- ad informare immediatamente il Comune e la Prefettura - Ufficio Territoriale di Governo - della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto.

ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA IN CASO DI MANCATO ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3, comma 8, della Legge 136/10 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, ed in particolare qualora le transazioni siano eseguite su un conto corrente non dedicato ovvero senza l'impiego del bonifico bancario o postale o di altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 23 - INCOMPATIBILITA' EX DIPENDENTI COMUNALI

L'affidatario, con la partecipazione alla procedura di affidamento, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 24 - NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE/CONCESSIONARIA

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 3 del Codice di comportamento del Comune di Sale Marasino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 183 del 18.12.2013, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nei rapporti interni le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Regolamento"), dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., da norme di legge e da provvedimenti applicabili, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure tecniche ed organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). Gli interessati, ove ritengono che il trattamento dei dati personali

avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie. Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi.

Nei rapporti esterni l'Impresa si impegna ad osservare le seguenti disposizioni, nell'ambito dei trattamenti dei dati personali che realizzerà per conto del Comune quale Titolare/Responsabile primario nello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto, garantendo così il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e sicurezza dei dati anche nei confronti dell'utenza servita. L'Impresa, ai sensi dell'articolo 28 Regolamento Europeo, con la sottoscrizione del contratto è nominata Responsabile esterno del trattamento di dati, e per il fine dichiara di poter offrire garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse, nonché in ordine all'adozione di misure tecniche, logiche e organizzative adeguate ad assicurare che i trattamenti dei dati personali siano conformi alle esigenze del Regolamento Europeo.

L'Impresa ottempererà a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso di durata del contratto al fine di assicurare, ciascuno nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

L'Impresa si impegna a:

- a) non determinare o favorire mediante azioni e/o omissioni, direttamente o indirettamente, la violazione da parte del Comune o comunque del Titolare del trattamento delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- b) trattare i Dati Personali esclusivamente in conformità alle istruzioni fornite, nella misura ragionevolmente necessaria all'esecuzione del Contratto, e alle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali;
- c) adottare, implementare e aggiornare Misure di sicurezza adeguate a garantire la protezione e la sicurezza dei Dati Personali al fine di prevenire a titolo indicativo e non esaustivo:
 - incidenti di sicurezza; violazioni dei dati personali (Data Breach);
 - ogni violazione delle Misure di sicurezza;
 - tutte le altre forme di Trattamento dei dati non autorizzate o illecite.

L'Impresa si impegna a designare la figura professionale del Responsabile della protezione dei dati di cui all'art. 37 GDPR e a comunicarne i dati e i contatti di riferimento tempestivamente al Comune.

L'Impresa si impegna, altresì, a:

- a) trattare i dati solo per l'esecuzione delle attività di cui all'oggetto del Contratto;
- b) garantire che il trattamento dei Dati Personali sia effettuato in modo lecito, corretto, adeguato, pertinente e avvenga nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 e ss. del GDPR;
- c) garantire la riservatezza dei dati personali trattati per l'esecuzione delle attività del Contratto;
- d) garantire che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente Contratto:
 - i) si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
 - ii) abbiano ricevuto, e ricevano, da parte dell'appaltatore la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - iii) accedano e trattino i dati personali osservando le istruzioni contenute nel presente contratto e dalla normativa vigente;
- e) collaborare e supportare nel dare riscontro scritto, anche di mero diniego, alle istanze trasmesse dagli Interessati nell'esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15-23 del GDPR, ovverosia alle istanze per l'esercizio del diritto di accesso, di rettifica, di integrazione, di cancellazione e di opposizione, diritto alla limitazione del trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto a non essere oggetto di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione;
- f) adottare e aggiornare un registro di tutte le attività di trattamento eseguite per conto del Committente, completo di tutte le informazioni previste all'art. 30 del GDPR;

- g) assistere e collaborare pienamente con il Committente nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del GDPR;
- h) richiedere autorizzazione al Committente allorquando intenda avvalersi di Terzi Autorizzati per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento.

Con specifico riferimento ai dati particolari di cui all'art. 9 del GDPR, e comunque anche gli altri dati stante la scarsa rilevanza quantitativa dei dati da trattare, l'Impresa si impegna a:

- a) garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del GDPR;
- b) operare la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- c) assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- d) ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- e) operare una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;
- f) adottare le misure di sicurezza previste da codici di condotta di settore ove esistenti e dalle certificazioni ove acquisite (art. 40 -43 GDPR);
- g) garantire che chiunque agisca sotto la sua autorità e abbia accesso ai Dati Personali non tratti tali dati se non debitamente istruito.

L'Impresa non può trasferire i Dati Personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che non abbia preventivamente ottenuto autorizzazione scritta dal Comune.

L'Impresa si impegna a non conservare, nonché a garantire che i Terzi autorizzati non conservino, i Dati Personali per un periodo di tempo ulteriore al limite di durata strettamente necessario per l'esecuzione dei servizi e/o l'adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto, o così come richiesto o permesso dalla legge applicabile.

Alla scadenza del Contratto, o al termine della fornitura dei servizi relativi al Trattamento dei Dati, l'Impresa dovrà cancellare tutti i Dati Personali nonché cancellare tutte le relative copie esistenti, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali.

L'Impresa manleverà e terrà indenne il Comune da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione delle Norme in materia di Trattamento Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o Terzi autorizzati.

Resta inteso che il Comune potrà imporre misure ulteriori, idoneamente formalizzate tra le parti, al fine del rigoroso rispetto della disciplina sulla privacy, fermo restando che l'Impresa dovrà lealmente collaborare con il Comune, anche mediante azioni propositive, al fine dell'ossequio alla disciplina richiamata nel presente articolo.

ART. 26 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente citato nel presente capitolato speciale d'appalto si fa riferimento alle leggi e regolamenti vigenti in materia.

ART. 27 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi del Capo II della legge 241/90 e s.m.i. il Responsabile del presente procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell'Area Amministrativa Generale.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Hanna Mariana Meini